

FAQ

GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Cosa si deve riportare nella dichiarazione relativa all'annualità 2015 da rendere entro il 3 aprile 2017

I principi generali che si applicano per la gestione di operazioni "straordinarie" quali fusioni e scissioni societarie o la creazione di nuove imprese sono:

- i. ogni dichiarazione ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica deve riportare i dati dell'annualità di riferimento (es: entro il 3 aprile 2017 si deve rappresentare la situazione del 2015);
- ii. tutti i dati di consumo da inserire ai fini della verifica dell'indice di incidenza del costo di energia elettrica rispetto al fatturato devono essere coerenti con le regole per la dichiarazione del fatturato ai fini del pagamento dell'IVA nell'annualità di riferimento.

Qui di seguito sono esposti alcuni esempi pratici, relativamente alle dichiarazioni delle imprese entro il 3 aprile 2017 nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2015 (caso 1) e nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2016 o nel 2017 (caso 2). Gli esempi sono riferiti a imprese che NON dichiarano di essere in stato di crisi ("procedura normale").

Caso 1: operazioni straordinarie avvenute nel 2015 (ovvero relative all'annualità di riferimento della dichiarazione).

Caso 1.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015, pertanto:

- a) nei casi di fusione per incorporazione (l'impresa 1 "ingloba" altre imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la "perdono") la dichiarazione deve essere fatta dall'impresa 1, considerando, sia per i consumi che per il fatturato, la somma di:
 - i. i dati relativi solo all'impresa 1 per i mesi antecedenti la fusione;
 - ii. i dati "complessivi" derivanti dalla fusione 1+2+3 per i mesi successivi alla medesima data.

Su questi dati verrà verificata la qualifica di energivortà.

Per quanto riguarda le imprese 2 e 3 che siano confluite nella fusione e si siano pertanto estinte nel corso del 2015, la societ  1 presenter  distinte dichiarazioni sui dati 2015, per il periodo precedente l'operazione, per le societ  2 e 3, qualificando le stesse come "soggetti estinti".

La qualifica di energivort  sar  verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi "separati").

- b) nei casi di fusione pura (dalla fusione di n societ , es 1 e 2, nasce una societ  del tutto nuova 3, con una partita IVA nuova 3), la dichiarazione deve essere fatta dall'impresa 3,

con i dati del fatturato e dei consumi relativi al periodo successivo alla fusione. Su questi dati verrà verificata la qualifica di energivorità.

Per quanto riguarda le imprese 1 e 2 che siano confluite nella fusione e si siano pertanto estinte nel corso del 2015, la società 3 presenterà distinte dichiarazioni sui dati 2015, per il periodo precedente l'operazione, per le società 1 e 2, qualificando le stesse come *"soggetti estinti"*.

La qualifica di energivorità sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi *"separati"*).

- c) nei casi di fusione per incorporazione retrodatata ai sensi dell'art. 172, comma 9 del TUIR (ad es. il 25 novembre 2015, l'impresa 1 *"ingloba"* le imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la *"perdono"* con retrodatazione degli effetti al 1° gennaio 2015), la dichiarazione deve essere fatta dall'impresa 1 (incorporante), considerando:

- i. per il fatturato, quello risultante dal bilancio dell'incorporante, a seguito del consolidamento dei conti delle incorporate;
- ii. per i dati di consumo e di costo dell'energia elettrica, quelli aggregati delle imprese coinvolte nell'operazione, alle stregua di un unico soggetto giuridico.

Ai fini della coerenza tra i dati dichiarati e quelli forniti dai distributori, l'impresa 1, a seguito dei contatti intercorsi con la CSEA, dovrà fornire l'atto notorio della fusione e un'autocertificazione sui consumi aggregati dichiarati, secondo il modello predisposto ed inviato dall'Ente.

Caso 1.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015, pertanto:

- a) nel caso di scissione totale (la società preesistente cessa la propria esistenza dalla data della scissione e dall'operazione nascono 2 o più società), la dichiarazione deve essere resa dai soggetti risultanti dalla scissione in maniera separata e i dati che devono essere inseriti (fatturato e consumi) sono quelli a partire dalla data della operazione, **NON** quelli dell'intero anno solare.

Per quanto riguarda l'impresa estinta a seguito della scissione, l'avente causa della società preesistente per il settore di interesse (individuato in base all'atto notorio) dichiarerà i dati di quest'ultima, per il periodo precedente la scissione, qualificandola come *"soggetto estinto"*.

- b) nel caso di scissione parziale (la società 1 si scinde in due o più soggetti 1, 2 e 3, uno dei quali mantiene la partita IVA 1 della società preesistente) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti 1, 2 e 3 risultanti dalla scissione in maniera separata, ma i dati da inserire sono, per la società 1 che ha mantenuto la partita IVA preesistente, i dati della società preesistente fino alla data di scissione e i dati propri relativi al periodo successivo alla

scissione stessa, mentre per le altre società 2 e 3 vanno inseriti i dati di consumo e fatturato a partire dalla data dell'avvenuta operazione.

La qualifica di energivortà sar  verificata separatamente per ciascuna impresa come risultante dalla scissione.

Caso 1.c: Nuova societ  costituita nel 2015: la dichiarazione da rendere entro 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015: pertanto la nuova societ  potr  fare la dichiarazione relativamente ai propri consumi e al fatturato del 2015, anche se non ha coperto l'intero anno, ai fini della verifica dell'indice di energivort .

Caso 2: operazioni straordinarie avvenute nel 2016 o nel 2017 (ovvero successive all'annualit  di riferimento della dichiarazione).

Caso 2.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015, pertanto deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2015, in maniera separata.

In particolare:

- a) nel caso di fusione per incorporazione, la dichiarazione deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2015. L'impresa incorporante, che mantiene la partita IVA, presenter  distinte dichiarazioni sui dati del 2015, separando i propri dati da quelli della/e societ  incorporata/e dichiarando questa/e ultima/e quale/i *"soggetto estinto"*;
- b) nel caso di fusione pura, l'impresa esistente al momento della dichiarazione non esisteva nel 2015 e pertanto effettuer  distinte e separate dichiarazioni riguardanti ciascuna delle imprese che risultavano esistenti nel 2015 e dichiarandole quali *"soggetto estinto"*.

La qualifica di energivort  sar  verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi "separati").

Caso 2.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015, e pertanto:

- a) nel caso di scissioni totali le nuove societ  potranno eventualmente presentare la propria istanza nell'anno 2018/2019 con riferimento ai dati 2016/2017 (vd. Caso 2.c) Per quanto riguarda l'impresa estinta a seguito della scissione, l'avente causa della societ  preesistente per il settore di interesse (individuato in base all'atto notorio) dichiarer  i dati di quest'ultima, qualificandola come *"soggetto estinto"*;
- b) nel caso di scissioni parziali, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa che mantiene la partita IVA della societ  preesistente, con i dati complessivi pre-scissione.

Caso 2.c: Nuova società costituita nel 2016 o nel 2017: la dichiarazione da rendere entro il 3 aprile 2017 deve riferirsi al contesto del 2015: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione solo nel 2018/2019 (con i dati 2016/2017).

MODALITA' OPERATIVA

Nella dichiarazione dovrà darsi conto dell'operazione societaria compilando l'apposito campo (solo laddove l'operazione societaria comporti il riconoscimento dell'agevolazione ad un soggetto giuridico con P.IVA diversa da quella del precedente beneficiario), come di seguito riportato:

<input checked="" type="checkbox"/> dichiarazione operazione societaria	
a seguito della seguente operazione societaria (riportare l'oggetto dell'atto notorio)	
<input type="text"/>	
in virtù della quale il nuovo beneficiario è la società: *	
<input type="text"/>	
partita iva nuovo beneficiario: *	data operazione societaria:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo Allegato	
Atto Notorio	Carica file
Visura Camerale (avente causa)	Carica file
Visura Camerale (dante causa)	Carica file

L'indicazione del nuovo beneficiario assume la forma e gli effetti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000. La CSEA si riserva di effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni presentate.